

TESTO VIGENTE

**Art. 27 – Rateazione**

1) Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.

2) Le somme intamate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, secondo le modalità di cui al presente articolo.

3) Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva). Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.

4) Per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, la Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si applicano altresì le ipotesi di rateazione previste dalla legge e dai regolamenti specifici in materia.

5) Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.

6) I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal

debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;

b) per la sola Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per l'ammissione alla riduzione nei casi

PROPOSTA DI MODIFICA

**Art. 27 – Rateazione**

1) Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.

2) Le somme intamate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché in avvisi di pagamento contenenti più annualità (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva), salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, secondo le modalità di cui al presente articolo.

3) Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie (anche se recepite in successivi atti di natura coattiva). Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.

4) Per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, la **Tassa sui rifiuti** ed il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si applicano altresì le ipotesi di rateazione previste dalla legge e dai regolamenti specifici in materia.

5) Per le altre entrate, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata.

6) I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

**a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 2% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CUD del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;**

b) per la sola **Tassa sui rifiuti**, il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia per

<p>di indigenza;</p> <p>c) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.</p> <p>7) Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolite (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolite e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte.</p> <p>8) Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro 10.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;</li> <li>- scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;</li> <li>- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;</li> <li>- che per ogni controversia con la Società Entrate Pisa S.p.a. il foro competente sia quello di Pisa.</li> </ul> <p>Sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma gli enti pubblici e le società di capitale interamente partecipate da enti pubblici fintanto che perdura tale partecipazione.</p> <p>9) Il numero massimo di rate concedibili è 18 e</p>	<p>l'ammissione alla riduzione nei casi di indigenza;</p> <p>c) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.</p> <p>7) Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolite (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolite e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non assolte.</p> <p>8) Nel caso in cui la posizione morosa ecceda Euro <b>25.000,00</b>, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;</li> <li>- scadenza, pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;</li> <li>- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;</li> <li>- che per ogni controversia con la Società Entrate Pisa S.p.a. il foro competente sia quello di Pisa.</li> </ul> <p>Sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma gli enti pubblici e le società di capitale interamente partecipate da enti pubblici fintanto che perdura tale partecipazione.</p> <p><b>9) In alternativa alla garanzia di cui al comma precedente, i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, da ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme ingiunte, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve integrare l'istanza di rateazione producendo il certificato ipocatastale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ovvero una relazione notarile dalla quale risulti che il garante è esclusivo proprietario dell'immobile sul quale intende concedere</b></p>
--	---

<p>la cadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per debiti fino a Euro 10.000,00, rate con cadenza al massimo bimestrale;</li> <li>- per debiti oltre Euro 10.000,00, rate con cadenza al massimo trimestrale.</li> </ul> <p>10) Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per debiti fino ad Euro 10.000,00, massimo 18 rate trimestrali;</li> <li>- per debiti oltre Euro 10.000,00, massimo 32 rate trimestrali, senza necessità di garanzia fideiussoria.</li> </ul> <p>11) In presenza di una situazione di diffuso disagio sociale o di crisi economica, anche dovuta al contesto congiunturale, sulla base di una relazione della Direzione Finanze e Tributi la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può autorizzare, in via generale e per un periodo di tempo determinato, la concessione delle rateazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 con allungamento di un mese delle periodicità delle rate ivi rispettivamente previste nonché l'applicazione del comma 10 anche ai soggetti con reddito ISEE non superiore ad Euro 14.120,00 che richiedano la rateazione di debiti per fitti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.</p> <p>12) L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 100,00.</p> <p>13) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla prevista scadenza, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>14) La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 200,00.</p> <p>15) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 30 del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.</p> <p>16) In caso di atti impositivi tributari, il</p>	<p><b>ipoteca volontaria, oltre ad una perizia giurata attestante il valore del bene posto a garanzia; dai suddetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.</b></p> <p><b>10)</b> Il numero massimo di rate concedibili è 18 e la cadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per debiti fino a Euro 10.000,00, rate con cadenza al massimo bimestrale;</li> <li>- per debiti oltre Euro 10.000,00, rate con cadenza al massimo trimestrale.</li> </ul> <p><b>11)</b> Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per debiti fino ad Euro 10.000,00, massimo 18 rate trimestrali;</li> <li>- per debiti oltre Euro 10.000,00, massimo 32 rate trimestrali, senza necessità di garanzia fideiussoria.</li> </ul> <p>12) L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 100,00, <b>fatte salve le ipotesi di cui al comma 11.</b></p> <p>13) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento <b>di tre rate alle previste scadenze</b>, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>14) La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni, nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad Euro 200,00, <b>sempre fatte salve le ipotesi di cui al comma 11.</b></p>
--	---

<p>contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.</p>	<p>15) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 30 del presente Regolamento, al tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.</p> <p>16) In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.</p>
---	---